



COMMISSIONE DI STUDIO SUL SOVRAINDEBITAMENTO ODCEC FERMO

CASI DI GIURISPRUDENZA COMMENTATI

1

Corso di formazione per Gestori della Crisi

V giornata del 08/10/2019

a cura della dott.ssa Giuseppina Giacobbi

Gestore della Crisi

1. Sovraindebitamento e inapplicabilità del privilegio fondiario

TRIB. MODENA Sez. Civ. Uff. Es. Imm.- 01.06.2017 G.E M.Cifarelli

- L'art. 41 TUB riserva al creditore titolare di credito fondiario un privilegio processuale limitato al fallimento, e non esteso ad ogni diversa procedura concorsuale. La norma è di stretta interpretazione, ed è inapplicabile a fattispecie diverse dalla procedura concorsuale maggiore.

1. Sovraindebitamento e inapplicabilità del privilegio fondiario

- Nel sovraindebitamento, in particolare nella liquidazione del patrimonio, l'interferenza con le procedure esecutive individuali è autonomamente disciplinata, senza alcun rinvio a norme della legge fallimentare e senza alcun riconoscimento di deroghe al principio di assoluta prevalenza della procedura concorsuale.
- Il Tribunale di Modena ha rigettato l'istanza del creditore fondiario, che rivendicava il proprio diritto di proseguire l'espropriazione ex art. 41, secondo comma, d.lgs. n. 385/1993 (TUB) dopo l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli art. 14-ter e ss. della L 3 2012.
- L' art 14-quinquies L 3 2012, infatti, pone il divieto generalizzato di azioni esecutive, senza alcuna eccezione.

1. Sovraindebitamento e inapplicabilità del privilegio fondiario

- ▶ L'art. 41 TUB, invece, facoltizza il creditore fondiario a intraprendere e proseguire la procedura esecutiva solo nel fallimento, e a soddisfarsi mediante il pagamento diretto da parte dell'aggiudicatario. La disposizione non riporta alcuna eccezione all'*automatic stay* previsto nel sovraindebitamento.
- ▶ Nella specie, a seguito del completamento della procedura di vendita nella procedura di liquidazione del patrimonio, veniva incassato il saldo prezzo ed emesso il decreto di trasferimento. Il liquidatore nominato chiedeva la prosecuzione della procedura e che il prezzo fosse trasferito sul conto della procedura per essere ripartito alla massa. Il creditore fondiario invece si opponeva chiedendo di essere pagato direttamente dalla procedura esecutiva come previsto dall'art. 41 TUB.
- ▶ Il Tribunale di Modena ha ritenuto che il saldo prezzo dell'aggiudicazione dovesse essere di pertinenza della procedura di liquidazione del patrimonio e non del creditore fondiario, rigettando le istanze di quest'ultimo.

1. Sovraindebitamento e inapplicabilità del privilegio fondiario

► La questione giuridica e la relativa soluzione

- La *ratio decidendi* è stata elaborata a partire dall'enunciato dell'art. 41 TUB, il quale va interpretato nel senso che il privilegio processuale ivi disciplinato è limitato al solo fallimento, e non esteso al sovraindebitamento e ad altre procedure concorsuali. Si tratta infatti di una norma di stretta interpretazione, inapplicabile a fattispecie diverse da quella letteralmente contemplata.
- In particolare, nella procedura di liquidazione ex art. 14-quinquies della L 3 2012 (che tra l'altro è norma speciale e posteriore) l'interferenza con le procedure esecutive individuali è autonomamente disciplinata, senza alcun rinvio a norme della legge fallimentare e senza alcun riconoscimento di deroghe al principio di assoluta prevalenza della procedura concorsuale stessa.
- Il privilegio fondiario permette che il creditore possa iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati anche successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore. In tal modo, esso deroga al divieto di azioni esecutive individuali previsto dall'art. 51 l.fall. Tuttavia, la disposizione in esame non deroga all'art. 52 l.fall., secondo la quale ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o esentato dal divieto di azioni esecutive deve essere accertato nelle forme previste dalla legge fallimentare. Ne consegue che **il creditore fondiario deve insinuarsi al passivo se vuol rendere definitiva l'assegnazione** (Cass. 6377/2015 e Trib. Monza 13 aprile 2015).

1. Sovraindebitamento e inapplicabilità del privilegio fondiario

- ▶ Secondo giurisprudenza consolidata, l'art. 41 TUB configura un privilegio di carattere meramente processuale che si sostanzia nella possibilità non solo di iniziare o proseguire la procedura esecutiva individuale, ma anche di conseguire l'assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore nei limiti del proprio credito (Cass. 13996/2008)
- ▶ Il Giudice modenese ha poi precisato che, nel sistema di interrelazioni fra procedure esecutive e concorsuali, sia connaturale che l'attivo da mettere a disposizione della procedura concorsuale debba essere epurato delle prededuzioni della procedura individuale anteriormente avviata, che rimangono a beneficio della procedura esecutiva individuale in anteclassa ex art. 2777 c.c.
- ▶ **Se dunque il liquidatore – ex art. 14-novies secondo comma, L 3 2012 – subentra nella procedura di esecuzione individuale, egli si deve sottoporre alle regole proprie di quello specifico procedimento, ivi compreso il principio della regolazione delle spese di procedura.**
- ▶ Così, nella fase di distribuzione della procedura esecutiva in commento sono stati dapprima regolati i crediti ed i rimborsi ex art. 2770 c.c. (prededuzioni del precedente, compensi delegati e custode), e il residuo è stato messo a disposizione del liquidatore nominato nella procedura di sovraindebitamento.

1. Sovraindebitamento e inapplicabilità del privilegio fondiario

- ▶ Compiuta la distribuzione con i criteri sopra indicati, il processo esecutivo è stato dichiarato improcedibile. il divieto di proseguire le azioni esecutive sancito dagli artt. art. 14-*quinquies* e ss. della L 3 2012 impedisce l'annullamento o revoca della procedura fino a quando la procedura concorsuale non sia estinta e la procedura esecutiva individuale eventualmente riattivata.
- ▶ Conseguentemente, la procedura individuale non può in alcun caso proseguire. Ne consegue che il delegato, compiuta la distribuzione di cui si è detto, renderà relazione finale, cui seguirà il provvedimento di definitiva improcedibilità del giudice dell'esecuzione.

1. Sovraindebitamento e inapplicabilità del privilegio fondiario

► Osservazioni

- L'orientamento espresso dal Tribunale di Modena richiama il principio consolidato nel diritto vivente che sancisce l'eccezionalità del privilegio processuale fondiario, insuscettibile di applicazione analogica.
- Così, il privilegio fondiario è stato escluso nel concordato preventivo (Cass. n. 11879/1991), poiché la prevalenza dell'interpretazione letterale impone di escludere che l'art. 168 l. fall. ammetta deroghe al divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa soggetta alla procedura concorsuale minore. Ciò anche perché nella disposizione sull'*automatic stay* del concordato non sono previste deroghe, mentre in materia fallimentare l'art. 51 l.fall. reca espressamente l'inciso "*salvo diverse disposizioni di legge*". Il blocco delle azioni esecutive nell'accordo di massa deve quindi intendersi più ampio nel concordato che nel fallimento.
- L'applicazione di simili criteri al sovraindebitamento, ed in particolare il criterio della specialità del privilegio fondiario, impedisce poi qualunque tentativo di interpretazione estensiva o analogica dell'art. 41 TUB rispetto alla tutela del creditore fondiario nel caso di ammissione alla liquidazione del patrimonio ex artt. 14- ter ss. L 3 2012.

1. Sovraindebitamento e inapplicabilità del privilegio fondiario

- ▶ Se infatti l'art. 41 TUB prevede una deroga al principio della *par condicio creditorum*, in favore del creditore fondiario, questa non può dirsi operante nella liquidazione del patrimonio e in generale negli altri istituti del sovraindebitamento, poiché non risultano eccezioni al divieto di azioni esecutive generalizzato previsto dall'art. 14-quinquies L 3 2012, esattamente come nel concordato.
- ▶ **Nella L 3 2012 non viene richiamata alcuna eccezione al blocco delle azioni esecutive e pertanto il privilegio processuale fondiario non può essere applicato ad alcuno degli istituti del sovraindebitamento: né all'accordo di composizione della crisi, né al piano del consumatore (ove il divieto venga disposto), né alla liquidazione del patrimonio.**
- ▶ Poiché le norme sul privilegio sono norme di stretta applicazione, non è possibile un'applicazione analogica dell'art. 41 TUB. Pertanto, non può che aderirsi all'interpretazione fornita dalla prevalente giurisprudenza e ribadita dal **Tribunale di Modena** con la pronuncia qui in esame.

2. Accessibilità alla procedura di sovraindebitamento

Trib. Rimini sez. II, 22/03/2018, n.189

- La qualità di socio illimitatamente responsabile di società passibile di fallimento – e dunque di soggetto a cui il fallimento andrebbe esteso ex art 147 lf – non esclude la accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, atteso che il socio illimitatamente responsabile non è imprenditore , in sede di estensione del fallimento della società non viene valutata la sua insolvenza e non vi è ragione per sostenere che egli, per ottenere l'esdebitazione , sia tenuto ad attendere la dichiarazione di fallimento della società.

3. Proposta di risoluzione sovraindebitamento CONGIUNTA

Tribunale Napoli, 02/04/2019, n.624

- Va ritenuto che non è causa di inammissibilità la proposta congiuntamente effettuata dai coniugi poiché va ritenuto che essi rientrano nello stesso **nucleo familiare** ed in regime di comunione dei beni avendo messo a disposizione entrambi le proprie masse attive e le masse passive che, pure restando distinte, formano un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare che tra l'altro ha origine comune nella contrazione dei debiti essenzialmente familiari ed è riferibile ad entrambi i coniugi che assumono la qualifica di consumatori.

3.1 Il nucleo familiare “allargato” può accedere alle procedure di composizione della crisi ex L. 3/2012

Trib. Bergamo, Sez. II, civ., 26.9.2018

- Si può affermare che sia “debitore” ex L. 3/2012 anche l'intero nucleo familiare, in particolare quando il perdurante squilibrio patrimoniale che ha causato la crisi finanziaria in atto derivi proprio dalla gestione della vita comune da parte dei componenti del nucleo familiare. Tale principio giurisprudenziale trova riscontro nel testo dell'art. 66, del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che dispone che “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento se conviventi e la crisi finanziaria abbia una origine comune. La “famiglia” intesa dal Codice è quella estesa ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro il secondo grado, ai membri di un'unione civile o a una famiglia di fatto ex L. 76/2016.

4. Sovraindebitamento e insolvenza- Il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore

Tribunale Napoli Nord sez. III, 21/12/2018 Est. Rabuano

- ▶ Laddove il sovraindebitamento sia stato determinato dal ricorso del consumatore al mercato finanziario, al fine di escludere che lo stesso sia stato colpevolmente causato da un ricorso da parte dello stesso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, si deve fare riferimento a quanto disposto dall'art. 124 bis del TUB, essendo possibile, in una tale ipotesi, far risalire la causa del sovraindebitamento al comportamento non corretto dell'intermediario finanziario, per non avere questi adeguatamente valutato, come poteva e doveva fare, la situazione del richiedente il finanziamento, e si può escludere per tale motivo la sussistenza di una causa ostativa all'omologazione del piano, dovendosi ritenere non colpevole il consumatore per essersi fidato dell'esperienza di quel professionista. Ciò a meno che il richiedente il mutuo non abbia fornito all'intermediario false informazioni, impedendogli così una adeguata valutazione della situazione.
- ▶ Ai fini della ammissione alla procedura di cui alla L. 3/2012, la qualifica di consumatore è riconosciuta non in relazione all'attività svolta dall'istante quanto al titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato il sovraindebitamento.

4. Sovraindebitamento e insolvenza- Il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore

- ▶ Il sovraindebitamento è equiparabile al concetto di insolvenza ovvero una grave situazione di illiquidità del debitore, incapace di far fronte alle proprie obbligazioni. La colpevolezza del sovraindebitamento è da ravvisarsi nella relazione giuridica tra la condotta del debitore e l'evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico.
- ▶ Non sussiste colpa del consumatore quando il finanziatore non abbia ottemperato all'obbligo imposto dall' art. 124-bis co.1 TUB ovvero di valutare l'accesso al credito con l'obiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio ma altresì gli interessi del richiedente il finanziamento. Il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore il quale è l'unico obbligato a valutare, per professionalità ed esperienza, il merito creditizio del richiedente il finanziamento.
- ▶ Ai fini della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria è necessaria una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione del ceto creditorio ipotizzata nel piano con l'alternativa procedura esecutiva.
- ▶ La durata del piano deve tenere conto delle previsioni di durata di cui alla legge Pinto, ovvero quattro anni per la procedura esecutiva e 6 anni per il processo di cognizione necessario per la formazione del titolo esecutivo, ovvero un termine maggiore ma a condizione che garantisca in proporzione una percentuale di soddisfazione superiore per i creditori.

5. Improprietà ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. Avverso decreto del giudice che rigetta proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti

Cassazione civile sez. I, 26/11/2018, n.30534

- Avverso il decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la **proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti**, presentata dal debitore che versi in stato di sovraindebitamento, non è proponibile ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., perché il provvedimento è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e pertanto non è suscettibile di passaggio in giudicato.
- Tale conclusione non determina alcun vulnus al **diritto di difesa** di cui all'art. 24 Cost., dal momento che il decreto, in relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione, non preclude la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 3 del 2012, **operando tale termine preclusivo nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.**

6. Accordo di composizione della crisi- dicitura non obbligatoria su precetto

Tribunale Gela, 03/11/2018, n.585

- ▶ La **prescrizione** secondo cui il precetto deve contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un OCC, o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un **accordo di composizione della crisi** o proponendo agli stessi un piano del consumatore, non va rispettata a pena di nullità del precetto non essendo, tale avvertimento, espressamente elencato nelle ipotesi tassative di nullità, la cui collocazione all'interno del capoverso, non determina pertanto la tacita inclusione nel detto elenco.

7. Start-up innovativa e sovraindebitamento

Corte appello Bologna sez. III, 24/10/2018, n.2686

- ▶ Secondo il testo originario dell'articolo 31 del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modifiche nella legge n. 221/2012, "la **start-up innovativa**" non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3", ovvero le procedure da sovraindebitamento.
- ▶ Tuttavia, con l'art. 57, 3 ter della legge 21 giugno 2017, n. 26 ha ampliato il periodo di esenzione dalle **procedure concorsuali** da 4 a 5 anni dalla data di costituzione di tali società, con esclusione dall'estensione temporale delle società già costituite alla data del 19.12.2012 (data di entrata in vigore della L. n. 221/2012 di conversione del D.L. n. 179/2012), che rimangono assoggettate ai limiti temporali più ristretti previsti dall'art. 25, comma 3 del D.L. 179/2012, in maniera variabile a seconda dell'anzianità dell'impresa.
- ▶ Non può essere accolta l'eccezione di inapplicabilità dell'**esenzione dalle procedure concorsuali** in conseguenza dell'avvenuta cancellazione della società in data 27.12.2017 dal Registro delle Imprese e dalla specifica sezione speciale ai sensi dell'art. 25 comma 8 D.L. 179/2012, in quanto la perdita del beneficio, secondo quest'ultima norma, è collegata alla cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative con permanenza dell'iscrizione alla sezione ordinaria del **registro delle imprese**, e non alla cancellazione tout court, che coincide con l'estinzione della società.
- ▶ Conseguentemente è società non assoggettata al fallimento e quindi non sussistendo il presupposto della fallibilità non può trovare applicazione l'art. 10 legge fallimentare.

8. Assenza di limite temporale fisso nel piano del consumatore

Tribunale Como sez. I, 24/05/2018

- In assenza di una previsione normativa del **limite di durata delle procedure di sovraindebitamento**, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie.
- **Va omologato il piano del consumatore qualora la dilazione proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (nel caso di specie: un mutuo fondiario), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata (che, per i mutui, secondo la prassi bancaria, raggiunge tempistiche anche di molto superiori a quelle proposte).**

9. Patrimonio del sovraindebitato

Tribunale Bologna, 22/05/2018

- ▶ **La normativa dettata per risolvere le crisi da sovraindebitamento non autorizza a ritenere che nel caso di accordo debba essere necessariamente devoluto ai creditori l'intero patrimonio del sovra indebitato**
- ▶ L'art. 7 della l. n. 3/2012, che disciplina la fattispecie dell'accordo, prevede infatti semplicemente che "il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e **modalità di pagamento dei creditori**, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni..."
- ▶ L'art. 7 della l. n. 3/2012 definisce limitate ipotesi di **inammissibilità della proposta di accordo**, al secondo comma, tra cui non figura la mancata devoluzione dell'intero patrimonio, bensì la mancata esposizione di tutti gli elementi che consentano ai creditori di valutare la consistenza del patrimonio, e quindi la convenienza dell'accordo rispetto alla alternativa liquidatoria.

10. Vendita competitiva: si può liberare l'immobile dall'ipoteca?

Tribunale Torino sez. VI, 07/05/2018, n.105

- ▶ Nell'ambito di una **procedura di sovraindebitamento**, qualora il creditore ipotecario non risulti soddisfatto interamente dalla proposta di piano, la cancellazione dell'ipoteca iscritta è possibile solo se si svolge una procedura competitiva con le regole ad essa propria, dato il riferimento al «valore di mercato» contenuto nell'art. 7 l. n. 3/2012.
- ▶ Di conseguenza il Giudice non ha il potere di ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile qualora nel piano del consumatore o nell'accordo con i creditori il ricorrente inserisca nel proprio piano di uscita dalla crisi una vendita privatistica.

11. Domanda congiunta di liquidazione del patrimonio in caso di sovraindebitamento

Tribunale Mantova, 08/04/2018

- ▶ Nell'ipotesi in cui a versare in **stato di sovraindebitamento** siano due coniugi in regime di comunione legale, è ammissibile la presentazione di un ricorso congiunto per la liquidazione del patrimonio nonostante il dato letterale della legge n. 3/2012 preveda come legittimato attivo a far ricorso agli strumenti previsti dalla stessa solo la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, invocando da un lato il principio di ragionevolezza nell'affrontare congiuntamente e sistematicamente lo squilibrio finanziario correlato alla vita in comune e dall'altro la maggiore complessità e onerosità di una trattazione separata delle singole posizioni.

12. Sovraindebitamento, niente omologa a chi sperpera il TFS

Corte di Cassazione se. I Civ. Sent. n. 10095 del 10 aprile 2019

- ▶ Annullato il decreto con il quale il giudice delegato omologa il piano del consumatore per rientrare dal sovraindebitamento, se il debitore ha tenuto un comportamento non diligente. La Corte di cassazione, con la sentenza 10095 del 10 aprile, respinge il ricorso contro il provvedimento del Tribunale che, accogliendo il reclamo della banca creditrice, aveva cancellato l'opportunità di rateizzare i debiti, come previsto dalla legge 3/2012.
- ▶ Il ricorrente, infatti, non aveva retto alla severa prova della meritevolezza, prevista dalla norma «salva suicidi», che consente al privato di attenuare le conseguenze del dissesto, purché la sua condotta e le sue condizioni diano garanzie ai creditori. Nello specifico il dipendente statale si era indebitato dopo un prepensionamento arrivato improvvisamente a causa di un infarto. Motivo che aveva compromesso la sua capacità di reddito e che, certamente, lo rendeva esente da responsabilità, facendolo rientrare nell'ambito del sovraindebitamento senza colpa.

12. Sovraindebitamento, niente omologa a chi sperpera il TFS

- ▶ Nel mirino dei giudici era però finito, dopo il ricorso della banca creditrice, il comportamento successivo ai problemi di salute. Il Tribunale aveva riformato il decreto di omologa perché l'uomo non era stato in grado di spiegare come aveva speso gli oltre 38mila euro ricevuti come trattamento di fine servizio, che risultavano incassati. Né passa la giustificazione dell'aiuto dato alla figlia per esigenze di carattere familiare. Per i giudici di merito la scarsa diligenza faceva venire meno le condizioni richieste dall'articolo 12-bis della legge 3/2012, e tanto è sufficiente per mettere la parola fine allo strumento concesso dal giudice delegato nel corso della procedura di composizione della crisi.
- ▶ Con la sentenza 10095 la Suprema corte afferma anche la possibilità di ricorrere in Cassazione contro il provvedimento di omologa del piano del debitore. La banca aveva chiesto, infatti, in prima battuta di constatare l'inammissibilità, in linea con precedenti pronunce di legittimità, essendo il decreto in questione privo del carattere di decisorietà e definitività. Per la Cassazione, invece, l'orientamento consolidato invocato dalla banca vale solo per il provvedimento di ammissione alla procedura e non può essere esteso all'omologazione del piano, sul quale c'è, invece, una giurisprudenza contrastante. La Corte sceglie la via più "permissiva".

12. Sovraindebitamento, niente omologa a chi sperpera il TFS

- ▶ I giudici applicano all'omologa del piano del consumatore i principi affermati dall'ordinanza 4451/2018 in riferimento all'accordo di ristrutturazione. Decisione con la quale non era stata esclusa a priori la ricorribilità, in base all'articolo 111 della Costituzione, dei provvedimenti camerali.
- ▶ Per la Cassazione si tratta di due figure di composizione della crisi da sovraindebitamento che non hanno differenze rilevanti. In comune ci sono il carattere contenzioso e l'idoneità del provvedimento a incidere sui diritti soggettivi, come risulta dall'articolo 12-ter. La norma dispone che dalla data di omologazione del piano i creditori, con causa o titolo anteriore, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.
- ▶ A differenza di quanto affermato con la sentenza 19117/2017, la via del ricorso in Cassazione è dunque aperta.

13. Accordi di composizione della crisi e piano del consumatore che prevedano la dilazione pluriennale dei crediti ipotecari: ammissibilità. Ricorribilità in Cassazione avverso la contraria decisione del Tribunale

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834 - Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Francesco Terrusi.

- Sebbene la legge n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ovvero al piano del consumatore, attesa la comune natura di procedure caratterizzate dal crisma della concorsualità, per quanto rivolte, l'accordo, agli imprenditori non fallibili, e il piano del consumatore, ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile.

13. Accordi di composizione della crisi e piano del consumatore che prevedano la dilazione pluriennale dei crediti ipotecari: ammissibilità. Ricorribilità in Cassazione avverso la contraria decisione del Tribunale

- ▶ In materia di soddisfacimento del creditore ipotecario nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, la fattispecie di cui all'art. 8, quarto comma, della legge n. 3 del 2012, che prevede, sia nel caso di accordo con continuità dell'attività d'impresa, sia nel caso di piano del consumatore, una possibile moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento del creditore ipotecario, si deve ritenere che debba intendersi riferita anche all'ipotesi che il debitore si proponga di onorare il mutuo secondo le scadenze originariamente pattuite in sede di conclusione di quel contratto, e quindi, eventualmente, in un lasso di tempo superiore.

13. Accordi di composizione della crisi e piano del consumatore che prevedano la dilazione pluriennale dei crediti ipotecari: ammissibilità. Ricorribilità in Cassazione avverso la contraria decisione del Tribunale

- ▶ Si deve ritenere errato affermare che, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, legge n. 3/2012, nella procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (come anche nel caso del piano del consumatore) sia precluso al debitore di proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario al di là della fattispecie di continuità d'impresa e al di là del termine di un anno previsto da quella disposizione, in quanto si deve ritenere che possano per analogia, se compatibili, essere trasfusi in detto ambito, alla luce della conforme disciplina di cui agli artt. 7, primo comma e 11, secondo comma, di tale legge, i principi che la giurisprudenza della Suprema Corte ha enucleato in relazione al possibile contenuto della proposta di concordato, in particolare quello che, con riferimento all'omologo disposto dell'art. 186 bis, secondo comma, lettera c), L.F., prevede la possibilità di una dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ferma la condizione di assicurare loro necessariamente, quale contropartita in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, il diritto di voto, così da garantire agli stessi la possibilità di valutare la convenienza a fronte di possibili alternative di soddisfacimento.

13. Accordi di composizione della crisi e piano del consumatore che prevedano la dilazione pluriennale dei crediti ipotecari: ammissibilità. Ricorribilità in Cassazione avverso la contraria decisione del Tribunale

- La possibilità, in sede di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, di una dilazione pluriennale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore.
- Si deve ritenere ammissibile il ricorso per Cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l'istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nell'ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, come integrata dalla legge n. 221 del 2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della definitività, siccome non altrimenti impugnabile, e di quello della decisorietà, stante la natura contenziosa del procedimento. Tale orientamento è estensibile anche all'ipotesi di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, e ad esso va data anche in tal caso continuità.

14. Ammissibilità del ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento che accoglie il reclamo contro il decreto di omologa di un piano del consumatore

Corte di Cassazione, Sez I civ. 23 febbraio 2018 n. 4451

- Per analogia con le considerazioni già svolte dalla Suprema Corte con sentenza n. 4451 del 23 febbraio 2018, con immediato riferimento all'accordo di composizione, si deve ritenere che risulti ammissibile il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento che accoglie il reclamo contro il decreto di omologa di un piano del consumatore ex art. 12 bis L. 3/2012; ciò in quanto le due figure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento non risultano presentare differenze di rilievo ed, in particolare, in ragione del fatto che il carattere contenzioso del procedimento relativo al piano del consumatore risulta certo, in ragione della disciplina dettata nell'art. 12 bis della legge sulla falsariga sostanziale della norma dell'art. 10, e del fatto che l'idoneità anche del provvedimento di omologa del piano a incidere su diritti soggettivi risulta poi dalla norma dell'art. 12 ter (in specie, là dove dispone che "dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali" e che "ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano")

15. Liquidazione dei beni ex art. 14 ter e ss. Legge 3/2012- Assenza di beni immobili e mobili registrati - Ammissibilità

Tribunale Matera 24 Luglio 2019. Est. Tiziana Caradonio

- E' ammissibile l'apertura di una procedura di liquidazione dei beni del debitore sovraindebitato ai sensi degli artt. 14ter e ss., l.3/2012 anche allorquando nel patrimonio non sussistano beni immobili o mobili registrati, sussistendo l'utilità della procedura in relazione ai redditi futuri ed ai crediti, per la cui gestione si giustifica l'attività del liquidatore.

16. Sovraindebitamento: rateizzazione del credito ipotecario senza liquidazione del bene e ragionevole durata del piano

Tribunale Mantova, 02 Maggio 2019. Pres., est. Bernardi

- Non è omologabile il piano del consumatore che preveda il pagamento rateizzato del credito ipotecario nell'arco di 14 anni dalla omologa senza che sia prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione, per contrasto con la statuizione di cui all'art. 8 co. 4 della legge n. 3/2012.

Non può essere omologato un piano del consumatore che preveda il pagamento dei creditori in un tempo non ragionevole (ciò che attiene alla valutazione in ordine alla fattibilità del piano: v. art. 8 co. 2 l. cit.) e che, in mancanza di una espressa previsione di legge, deve ritenersi che non possa, almeno di regola, superare il quinquennio (nel caso di specie era previsto un pagamento rateizzato del debito ipotecario nell'arco temporale di 14 anni dalla omologazione)

17. Si alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento anche se privi di beni

Trib. Verona, 21.12.2018

- Il debitore, pur in assenza di beni immobili o mobili registrati può accedere alla procedura di liquidazione per sovraindebitamento. E' sufficiente che il debitore vanta almeno crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro in essere e possa giovare del soccorso di finanza esterna fornita da terzi.

18. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento anche l'IVA è falcidiabile

Trib. La Spezia, 10.9.2018

- L'art. 7, primo comma, terzo periodo, della L. 3/2012 che prevede il divieto di falcidia dell'IVA va disapplicato in quanto in contrasto con il principio di "neutralità fiscale" previsto dall'U.E.. In forza di tale vincolante principio, infatti, il legislatore nazionale non può introdurre in materia fiscale significative differenze tra i contribuenti. Ciò accadrebbe rispetto a quanto previsto dagli artt. 160, secondo comma, e 183 ter, novellato, L.F., che ammette un pagamento in misura ridotta dell'IVA in materia di concordato preventivo.
- La falcidia dell'Iva nelle procedure di sovraindebitamento è possibile. Il Codice delle crisi d'impresa conferma gli orientamenti giurisprudenziali più recenti come ad esempio quello del Tribunale di La Spezia che, con una sentenza del 10 settembre scorso, propone un'interpretazione innovativa che si distanzia da un orientamento giurisprudenziale più restrittivo, in linea con quanto in precedenza affermato per il concordato preventivo

18. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento anche l'IVA è falcidiabile

➤ La falcidia dell'Iva

- La problematica della falcidia del debito nascente da omesso pagamento dell'Iva è assai complessa e delicata all'interno di ogni procedura concorsuale, sia nel sovraindebitamento che nel concordato preventivo, poiché accade di sovente che sia impossibile per l'imprenditore in crisi proporre una soluzione negoziale che permetta l'integrale soddisfazione del debito Iva, rendendo di fatto inammissibile la proposta formulata.
- La problematica origina dal fatto che l'Iva, a pari dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea e delle ritenute operate e non versate, veniva considerata un tributo comunitario, in quanto tale, infalcidiabile.
- Tuttavia, la più recente giurisprudenza (Corte di Giustizia dell'Unione Europea seconda sezione sentenza del 07 aprile 2016 pronunciata nella causa C-546/2014, Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 26988/2016) e gli ultimi interventi normativi (art. 1, comma 81, legge 232/2016 che ha modificato l'art. 182 ter legge fallimentare.), hanno consentito di affermare quale principio generale, applicabile a tutte le procedure di soluzione negoziale della crisi d'impresa, quello della soddisfazione in misura anche solo parziale del debito Iva.

18. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento anche l'IVA è falcidiabile

- **L'orientamento dei giudici**
- Se la problematica appare risolta nelle procedure maggiori attraverso il percorso giurisprudenziale e normativo sopra citato, diversa era la situazione con riferimento alla procedura di sovraindebitamento poiché l'art. 7 della legge 3 del 2012 espressamente impone il pagamento integrale del debito Iva, consentendone al massimo una dilazione.
- Il Tribunale di La Spezia ha fornito invece un'interpretazione diversa e certamente innovativa nell'ambito del sovraindebitamento sulla scia di quanto affermato in precedenza da un paio di tribunali di merito. Il caso riguardava una proposta di accordo di composizione della crisi formulata da un'impresa individuale con il pagamento del 13% del debito Iva entro 60 mesi dall'omologa dell'accordo stesso.
- Il Tribunale effettua una puntuale e precisa ricostruzione, partendo da un'analisi della titolarità della potestà legislativa in materia di Iva cui consegue l'affermazione che la stessa sia concorrente tra Ue e Stati membri, e analizza i rapporti tra gli atti normativi adottati dall'Ue e quelli adottati dallo Stato italiano, come concorrenti in tema di Iva, ponendo in evidenza la circostanza che ogni Stato membro può introdurre una specifica disciplina dell'Iva da esso ritenuta più opportuna, purché la stessa disciplina non si ponga in contrasto con i principi stabiliti dall'Ue, e anzi ne garantisca l'attuazione, essendo vincolato all'osservanza dei principi di effettività della riscossione e di neutralità fiscale indicati dall'Ue stessa.

18. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento anche l'IVA è falcidiabile

- ▶ Il tribunale evidenzia poi che, secondo l'insegnamento del Giudice delle leggi, costituiscono normativa Ue, direttamente applicabile dal Giudice dello Stato membro, i principi dell'ordinamento Ue come riportati negli atti normativi dell'Ue, oppure esposti in via interpretativa dalla Corte di Giustizia Ue, qualora sia possibile trarre dagli stessi situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio. In particolare, la disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi Ue è necessaria, da parte del giudice nazionale, anche nei casi di concorrenza tra legislazione nazionale e legislazione Ue, nei quali la Ue si sia limitata ad indicare i principi vincolanti per la normativa nazionale di dettaglio, nell'ipotesi in cui la normativa nazionale si ponga in contrasto con i principi che, al contrario, avrebbero dovuto essere attuati dal legislatore nazionale.
- ▶ Alla luce di tali assorbenti considerazioni e del fatto che l'imprenditore non possa essere sottoposto a differenti trattamenti in materia di Iva nell'ambito delle procedure concorsuali, il Giudice arriva a disapplicare l'art. 7 della legge 3/2012 limitatamente al divieto di falcidia dell'iva.
- ▶ **La riforma**
Il Dlgs 14/2019 di riforma della crisi d'impresa interviene sulla questione (articolo 74 che sarà però in vigore dal 15 agosto del 2020) prevedendo l'applicabilità in via analogica delle norme in tema di concordato preventivo al concordato minore, superando ogni dubbio in merito alla falcidiabilità dell'Iva anche in virtù della scomparsa dal testo di una norma ostativa al riguardo.

19. Il decreto emesso dal Giudice del Sovraindebitamento sospende le procedure esecutive pendenti

Trib. Busto Arsizio, 30.5.2018 Est. Limongelli

- ▶ L'intenzione di proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore ai sensi della l. 3/2012 non costituisce grave motivo che giustifichi ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione forzata promossa dal creditore, in quanto solo il giudice della procedura di sovraindebitamento può, dopo il deposito della proposta di accordo o del piano, disporre la sospensione delle procedure esecutive pendenti
- ▶ Non basta la mera intenzione di proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore per ottenere la sospensione di diritto dell'esecuzione forzata in essere.
- ▶ La sospensione delle procedure esecutive in corso resta in tal caso una facoltà del Giudice dell'Esecuzione, il quale ne diviene obbligato solo dopo l'emissione del decreto di sospensione emesso dal Giudice del Sovraindebitamento contestualmente alla fissazione dell'udienza di omologa del piano e/o di verifica dei consensi all'accordo.
- ▶ Solo quest'ultimo provvedimento giudiziale, infatti, costituisce causa di sospensione ex lege dell'esecuzione in essere e divieto di iniziarne di nuove.

20. Sul concetto di frode quale requisito negativo di ammissibilità alle procedure da sovraindebitamento

Trib. Benevento 23.04.2019 Est. Monteleone

- L'atto in frode, ex art. 14 quinquies, l. 3/2012, va interpretato quale atto non meramente pregiudizievole delle ragioni creditorie, come tale soggetto a revocatoria ordinaria, ma specialmente caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa ed artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe "meritevole" della concessione di un "beneficio", quale quello dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento e del conseguenziale effetto esdebitativo.

Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Giuseppina Giacobbi